



COMUNE DI PIETRACAMELA

Provincia di Teramo

Cap. 64047 Tel 0861955112 – Fax 0861955214 CCP 10991644 C.F. 80005250677 P.I. 00233020676

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 25 DEL 24-07-2024

Oggetto: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DA ASPORTO IN VETRO E LATTINA E L'OBBLIGO PER I CONTENITORI IN PLASTICA DELLA RIMOZIONE DEL TAPPO DI CHIUSURA NELLE GIORNATE DEL 26 27 28 LUGLIO 2024 FESTA DELL'ARRAMPICATA PIETRACAMELA (TE)

PREMESSO che nella giornata del 26 27 28 Luglio 2024 è stata organizzata dalla società ASD MONDI VERTICALI una iniziativa denominata “ **FESTA DELL'ARRAMPICATA 2024** ” in Pietracamela (TE) ;

VISTO che la manifestazione organizzata dalla ASD MONDI VERTICALI denominata” FESTA DELL'ARRAMPICATA” Piazza degli Eroi nel Comune di Pietracamela, per le giornate del 26 27 28 Luglio 2024 ;

PRESO ATTO che per lo svolgimento dello stesso verranno somministrati alimenti e bevande Prot. n. ;

RITENUTO opportuno, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza pubblica di stabilire per gli esercenti :

- Il divieto di vendita e somministrazione di bevande da asporto, in contenitori che possano risultare di pericolo, quali bottiglie di vetro e lattine, con somministrazione unicamente in bicchieri, piatti o altri contenitori in carta o plastica;
- L'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica, di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;

ATTESO che i divieti di cui sopra riguardano gli esercenti dei pubblici esercizi itineranti e in sede volti alla somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande in Pietracamela (TE);

RITENUTO di stabilire che i divieti di cui sopra hanno inizio dalle orario dalle ore 17:00 del 26/07/2024 fino alle 23:00 del 28/07/2024 ;

VISTO l'art. 54 del Decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 9 del regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

- ore 17:00 del 26/07/2024 fino alle 23:00 del 28/07/2024, è fatto divieto assoluto di somministrare e vendere **da asporto** bevande o cibi in bottiglie di vetro e lattine o altri contenitori pericolosi. La somministrazione deve avvenire in contenitori di carta o di plastica nei quali, le bevande o i cibi devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;
- Il divieto di cui sopra riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi in sede fissa e itineranti di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica e i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande in Pietracamela; (TE)
- Inoltre è disposto a carico degli organizzatori dell'evento in oggetto, il ripristino dello stato dei luoghi a chiusura della giornate programmate, provvedendo alla raccolta dei rifiuti risultanti dallo svolgimento della manifestazione stessa e pertanto rimane a loro carico, l'incombenza di prendere contatti con la ditta autorizzata alla raccolta dei rifiuti anche al fine di richiedere secchi aggiuntivi;
- Infine si avverte che l'inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 – bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.i;

DISPONE

- La presente ordinanza è immediatamente eseguibile;
- La presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, al Comando dei Carabinieri del Comune di Pietracamela, alla stazione dei Carabinieri Forestali del Parco, Ufficio di Polizia Locale, agli organizzatori della manifestazione stessa per la verifica della sua esatta osservanza.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Aquila nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Giudice n° 512-513 del 24/7/2024
08/08/2024

IL SINDACO
DOTT. ANTONIO VILLANI

Ordinanza n.25 del 24-07-2024 COMUNE DI PIETRACAMELA